



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1208**

Prot. n. CC 8/2014 MC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria."- Impugnativa avanti la Corte costituzionale - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi.

Il giorno **14 Luglio 2014** ad ore **08:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

“Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014 è stata pubblicata la legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”*”.

Alcune disposizioni di questa legge presentano profili di contrasto con le competenze provinciali e si caratterizzano per la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle Province autonome e degli enti locali, in misura determinata o indeterminata, ulteriori rispetto a quanto già definito nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione e unilateralmente disposte dal legislatore statale.

Le predette norme statali si pongono in contrasto con le disposizioni di rango statutario che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso delle Province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale, e che affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso.

Il Titolo VI dello Statuto speciale definisce il quadro della finanza della Regione e delle Province autonome, riconoscendo loro autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, sulla base dell'accordo richiesto ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto medesimo, da ultimo modificato ai sensi dello stesso articolo 104 dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dalla legge di stabilità per il 2014 quanto alle attribuzioni delle Province autonome in materia di finanza locale.

L'articolo 75 dello Statuto speciale attribuisce alle Province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e percepite nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici) ed, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

Inoltre per quanto riguarda il sistema dei rapporti finanziari con lo Stato, l'articolo 79 dello Statuto disciplina in modo completo i termini e le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Tale norma statutaria precisa altresì che non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (articolo 79, comma 3, Statuto), prevedendo espressamente quanto segue: “fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie”. Nel nuovo quadro statutario è anche espressamente previsto (articolo 79, comma 4,

Statuto) che non trovano applicazione per le Province autonome e per la Regione Trentino - Alto Adige le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno ulteriori rispetto a quelle previste dal nuovo articolo 79 Statuto.

Con particolare riferimento alla disciplina statutaria dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali, fondata sulla base di un rapporto paritetico, le norme statali in contestazione sono in contrasto anche con gli articoli 104 e 107 dello Statuto, che presuppongono la conclusione di un accordo bilaterale (Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000) per la modificazione di tali rapporti nonché delle norme statutarie che li disciplinano. Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 133 del 2010, in particolare punto 2.2. del considerato in diritto) ha ribadito il "principio consensuale" che deve essere rispettato nella procedura "rinforzata" di formazione delle speciali leggi ordinarie previste dall'articolo 104 dello Statuto speciale per la modificazione della disciplina statutaria dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome, in deroga alla regola prevista dall'articolo 103 dello Statuto stesso, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie.

Con riferimento alle funzioni in materia di finanza locale, attribuite alle Province autonome per Statuto, ai sensi dell'articolo 80 del medesimo, si evidenzia che, da ultimo, esse sono state ampliate e riqualficate da potestà concorrente a potestà legislativa primaria, acquisendone i relativi limiti tipici (contenuti nell'articolo 4 dello Statuto speciale: armonia con la Costituzione, rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme di riforma economico-sociale), nonché esplicitando l'assoggettamento della predetta potestà ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (articolo 80 St., modificato dal comma 518 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, sulla base dell'intesa conclusa ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale, come risulta ai sensi del comma 520 del medesimo articolo 1).

Il citato articolo 80 attribuisce alla potestà legislativa delle Province autonome la disciplina dei nuovi tributi locali e dei tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione; pertanto nell'ambito della finanza locale sono fatti rientrare espressamente anche i tributi locali.

L'articolo 81, comma 2, dello Statuto speciale prevede inoltre che, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province autonome corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. Le norme di attuazione statutaria demandano alla legge provinciale la definizione dei criteri per l'equilibrato sviluppo della finanza comunale e per la definizione dell'accordo previsto dal citato articolo 81 dello Statuto speciale (articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, recante Norme in materia di finanza locale).

Nell'ambito della normativa di attuazione statutaria l'articolo 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, attribuendo alle Province autonome le funzioni statali in materia di finanza locale (comma 1), prevede che le medesime disciplinino

con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale; l'articolo 18 demanda alla legge provinciale la definizione delle modalità e dei criteri per la conclusione dell'accordo previsto dal predetto articolo 81 dello Statuto speciale (comma 2).

Questo modello di finanza locale appare connotato da un carattere di finanza derivata rispetto al sistema finanziario provinciale che include il sistema delle relazioni finanziarie tra le Province autonome ed i comuni dei rispettivi territori, oggetto di una disciplina autonoma, e che, pertanto, esclude di norma trasferimenti diretti dallo Stato ai predetti comuni, nonché forme di contribuzione diretta o versamenti dei comuni medesimi allo Stato.

Il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione per quanto riguarda questa Provincia comporta, inoltre, che i criteri e le modalità di riparto delle risorse finanziarie da attribuire o da addebitare ai comuni siano definiti nell'ambito del sistema finanziario provinciale.

Con riferimento alle riserve all'erario, la normativa di attuazione statutaria contiene una disciplina organica e regola tassativamente le relative ipotesi (articoli 9, 10 e 10-bis del citato decreto legislativo n. 268 del 1992).

In particolare la Corte costituzionale (sentenza n. 182 del 2010, punto 4 del considerato in diritto, confermata anche dalla sentenza n. 142 del 2012, punto 4 del considerato in diritto) chiarisce che la riserva al bilancio statale di gettiti di natura tributaria, devoluti ordinariamente alle Province autonome ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto speciale, è legittima soltanto se soddisfa tutte le condizioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 268 del 1992. Tale articolo - secondo la Corte costituzionale - richiede, per la legittimità della riserva statale, che:

a) detta riserva sia giustificata da «finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera b), dell'articolo 10-bis dello stesso decreto legislativo n. 268 del 1992, e cioè da finalità diverse tanto dal «raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di «spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione» (art. 10-bis, comma 1, lettera b);

b) il gettito sia destinato per legge «alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali»;

c) il gettito sia «temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile».

Analogo orientamento è espresso anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2012, relativa alle simili condizioni richieste per le riserve all'erario anche dagli ordinamenti di altre autonomie speciali.

In particolare con tale sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, come convertito in legge, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana

con riguardo a tributi spettanti a tale Regione; inoltre, in motivazione, ha espresso il principio generale secondo cui le disposizioni del decreto-legge n. 138 del 2011, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nel medesimo decreto-legge, sono applicabili agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano “rispettati” gli statuti speciali e quindi, per quanto attiene alle «maggiori entrate» derivanti dal decreto, soltanto se l’integrale riserva quinquennale allo Stato del gettito - prevista in via generale dal comma 36 dell’articolo 2 del medesimo decreto - sia consentita da tali Statuti, per concludere che tali disposizioni sono inapplicabili se non rispettano i medesimi Statuti speciali e le relative norme di attuazione.

La normativa di attuazione statutaria che definisce le modalità di esercizio del potere sostitutivo statale, per quanto attiene le competenze aventi fondamento statutario, nell’articolo 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 recante “Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”. (Corte costituzionale, sentenza n. 236 del 2004, punti 4 e 5 del considerato in diritto).

Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), all’articolo 4, dispone che, nelle materie di competenza delle Province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione; inoltre l’articolo 2 dello stesso decreto legislativo esclude la diretta applicazione di norme statali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Province autonome.

Le Province autonome sono titolari della potestà legislativa primaria e secondaria e della corrispondente potestà amministrativa in un molteplice elenco di materie ai sensi degli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto speciale, ed in particolare in materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, n.1, St.).

Ciò premesso, segue elenco delle disposizioni del decreto-legge, convertito nella legge in oggetto, che presentano profili di contrasto con le competenze provinciali.

1) Articolo 7 (Destinazione dei proventi della lotta all’evasione fiscale)

Il *comma 1, nel primo periodo*, stabilisce il termine dell’annualità 2013 per l’applicazione, con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell’anno 2013 rispetto a quelle del 2012, delle disposizioni contenute nel terzo e nel quarto periodo del comma 36 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (come modificate dall’articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), le quali stabiliscono quanto segue.

”A partire dall’anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all’anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell’equilibrio

di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza”.

Le norme contenute nel terzo e nel quarto periodo del comma 36 sopra individuato, nel testo originario previgente alle modifiche – non sostanziali – introdotte nel 2012, sono state già impugnate da questa Provincia con *deliberazione della Giunta provinciale n. 2281 del 28 ottobre 2011*, ed il relativo giudizio è attualmente in attesa di decisione.

La Corte costituzionale ha già dichiarato - per quanto qui rileva - che le predette disposizioni contenute nei citati terzo e quarto periodo del comma 36 sono inapplicabili nei confronti della regione a statuto speciale ricorrente nella parte in cui riguardano i tributi per statuto devoluti alla medesima (sentenza n. 241 del 2012, punto 7.4 del considerato in diritto), in quanto le risorse derivanti dalla lotta all'evasione di tali tributi, evidentemente spettano alla regione.

Il *secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7* prevede che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate (ai sensi del predetto articolo 2, comma 36) in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge.

Il *primo periodo del comma 1 dell'articolo 7*, in quanto conferma l'operatività fino all'annualità 2013 delle disposizioni già impugnate come sopra ricordato, contrasta pertanto con gli stessi parametri già indicati in premessa e nella precedente impugnazione.

Il *secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7* appare lesivo in particolare dell'articolo 75 dello Statuto speciale, se ed in quanto, nel destinare le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale alla copertura degli oneri del decreto-legge, nella misura valutata, determini la riduzione della quota proporzionale delle entrate tributarie devolute alla Provincia autonoma nei limiti di quanto riscosso nel territorio della medesima ai sensi del predetto articolo 75.

2) Articolo 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

Il *comma 4* individua gli obiettivi di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, che per il 2014 sono determinati rispettivamente per le Regioni e le Province autonome (in un importo complessivo di 700 milioni di euro), per i comuni (in un importo complessivo di 360 milioni), nonché per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in un importo complessivo di 700 milioni), che in realtà coincidono con quelle indicate nel richiamato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*); inoltre prevede che a decorrere dal 2015 le stesse riduzioni si applichino in ragione di anno.

Nella predetta definizione dettata nel citato testo unico del pubblico impiego del 2001 rientrano tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Per la determinazione del riparto dei suddetti obiettivi (e dei conseguenti oneri) tra i citati soggetti, *i commi 6 e 7* rinviano rispettivamente alla disciplina contenuta negli articoli 46 e 47 del medesimo decreto-legge che formano oggetto di separata illustrazione.

Con il *comma 10* è consentita alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, con l'obbligo tuttavia di conseguire risparmi comunque di ammontare non inferiore a quello stabilito nel predetto comma 4.

I *commi 4, 6, 10, dell'articolo 8*, in combinato disposto con i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 46 e con il comma 10 dell'articolo 50, sono in contrasto in particolare con gli articoli 75 e 79 dello Statuto speciale e con gli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto, perché unilateralmente impongono alle Province autonome un contributo finanziario allo Stato predeterminato nell'ammontare, da realizzare attraverso il contenimento della spesa pubblica per beni e per servizi in modo da determinare risparmi di corrispondente ammontare, "distraendo" parte delle risorse affluite al bilancio provinciale ai sensi del predetto articolo 75 dello Statuto speciale.

In via subordinata appare opportuno aggiungere che non appaiono rivestire natura di principio, disposizioni che prescrivano agli enti autonomi, non soltanto un obiettivo di contenimento della rispettiva spesa, ma anche il limite quantitativo del predetto obiettivo e la specifica destinazione del conseguente risparmio realizzato e che le medesime si pongono in contrasto con i principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali in quanto impongono un vincolo permanente (*"le stesse riduzioni si applicano in ragione d'anno, a decorrere dal 2015"*, ai sensi del comma 4 della disposizione in esame).

I *commi 4 e 7 dell'articolo 8*, in combinato disposto con i commi 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 47 e con il comma 10 dell'articolo 50, sono in contrasto in particolare con gli articoli 79, 80 e 81 dello Statuto speciale, e con la correlativa normativa di attuazione statutaria (citato decreto legislativo n. 268 del 1992, ed in particolare articolo 17), e con gli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto, se ed in quanto si devono intendere come diretti a imporre ai comuni ricadenti nell'ambito del territorio delle Province autonome, un contributo finanziario allo Stato predeterminato nell'ammontare, da realizzare attraverso il contenimento della spesa pubblica per beni e per servizi in modo da determinare risparmi di corrispondente ammontare.

3) Articolo 14 (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

La disposizione, riferita direttamente alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali rientrano certamente anche le Province autonome, i comuni e gli enti strumentali che fanno capo all'ordinamento finanziario provinciale, impone dal 2014 alle predette amministrazioni il divieto di conferire incarichi di consulenza studio e ricerca, nonché di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa oltre limiti di spesa specifici, determinati sulla base del rapporto tra la spesa per tali incarichi e contratti e la spesa complessiva per il personale sostenuta nell'anno 2012 (*commi 1, 2 e 3*).

In particolare il *comma 4-ter* dell'articolo accorda anche alle Province autonome la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ma prescrive alle medesime l'obbligo di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo stesso.

I *commi 1, 2 e 4-ter dell'articolo 14*, in combinato disposto con i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 46 e con il comma 10 dell'articolo 50, sono in contrasto in particolare con gli articoli 75 e 79 dello Statuto speciale e con gli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto, perché unilateralmente impongono alle Province autonome un contributo finanziario allo Stato corrispondente ai risparmi realizzati attraverso il divieto di conferire nuovi incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa - prescritto nell'eventualità in cui l'incidenza della spesa, rispettivamente per le consulenze e per i contratti di collaborazione, superi una certa soglia rispetto alla spesa per il personale - "distraendo" parte delle risorse affluite al bilancio provinciale ai sensi del predetto articolo 75 dello Statuto speciale.

I *commi 1, 2 e 4-ter dell'articolo 14*, se ed in quanto riferibili anche ai comuni del territorio delle Province autonome, in combinato disposto con i commi 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 47 e con il comma 10 dell'articolo 50, sono in contrasto in particolare con gli articoli 79, 80 e 81 dello Statuto speciale, nonché con l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 268 del 1992, e con gli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto, perché impongono ai predetti comuni un contributo finanziario allo Stato corrispondente ai risparmi realizzati attraverso il divieto di conferire nuovi incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prescritto nell'eventualità in cui l'incidenza della spesa, rispettivamente per le consulenze e per i contratti di collaborazione, superi una certa soglia rispetto alla spesa per il personale.

In via subordinata appare opportuno aggiungere che - anche in questo caso - il relativo vincolo imposto agli enti territoriali non ha carattere transitorio ("a decorrere dal 2015", ai sensi del comma 1 della disposizione in esame) e che anche la possibilità di rimodulare o adottare misure alternative riconosciuta alle Regioni ed alle Province autonome richiama e presuppone "l'applicazione dei commi 1 e 2" della disposizione in esame (ai sensi del comma 4-ter), per la determinazione dell'obiettivo di risparmio.

4) Articolo 46 (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica); articolo 47 (Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

Dall'analisi delle disposizioni sopra citate (contenute negli articoli 8, 14, nonché 15) emerge che sia per le Province autonome sia per i comuni e gli enti strumentali del relativo territorio, sono stabiliti obiettivi quantitativamente determinati di riduzione della spesa o misure alternative a quelle stabilite nella legge statale a condizione che assicurino la medesima quantità di riduzione della spesa, ed è altresì prevista la destinazione vincolata dei risparmi conseguiti per effetto delle predette riduzioni di spesa, alla copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge.

Per quanto riguarda le modalità di realizzazione e di riparto delle predette riduzioni di spesa tra le pubbliche amministrazioni, la disciplina differenziata, rispettivamente applicabile, è dettagliata in apposite norme (*articoli 46, 47 e 50*).

Per quanto attiene specificatamente le autonomie speciali e le Province autonome *l'articolo 46 (commi 1, 2 e 3)*, prescrive alla Provincia autonoma di Trento di assicurare alla finanza pubblica per l'anno 2014 un contributo di 42 milioni di euro nonché un ulteriore concorso di 36.507 migliaia di euro, e per gli anni 2015 – 2017, un contributo di 59 milioni di euro, nonché un ulteriore concorso di 24.891 migliaia di euro.

In particolare *i commi 2 e 3 dell'articolo 46* modificano rispettivamente il comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) - come modificato dal comma 499 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - ed il comma 526 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), commi che sono stati entrambi impugnati da questa Provincia con la *deliberazione della Giunta provinciale n. 210 di data 14 febbraio 2014*; quanto al *comma 3* (che modifica il comma 526 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013) si evidenzia che è nuovamente previsto il meccanismo dell'accantonamento dei predetti contributi aggiuntivi, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Le novità sostanziali introdotte dal decreto-legge in oggetto, riguardano l'innalzamento degli importi individuati nelle disposizioni citate e l'espressa qualificazione di tali obblighi di contribuzione come conseguenza dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal decreto-legge medesimo; benché la qualificazione operata dal legislatore stesso non sia vincolante per l'interprete, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, e nonostante che la predetta qualificazione non interessi espressamente tutte le disposizioni del decreto-legge, appare evidente che l'intento del legislatore statale è quello di rendere immediatamente vincolanti anche per le autonomie speciali tali obblighi di contribuzione.

Con riferimento a tutte le autonomie del livello di governo regionale, inoltre, ivi incluse le Province autonome, espressamente citate, il *comma 6* dell'articolo 46 prescrive ad esse di assicurare complessivamente un contributo alla finanza pubblica per il 2014 di 500 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, di 750 milioni di euro.

Analogamente a quanto previsto dal comma 1 per le autonomie speciali, anche il *comma 6* qualifica espressamente tali obblighi di contribuzione come conseguenza dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal decreto-legge in oggetto; inoltre specifica che il

contributo deve essere assicurato “a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione”.

Il medesimo *comma 6* demanda alla sede dell'autocoordinamento delle Regioni e delle Province autonome il riparto del contributo complessivo negli ambiti di spesa e per gli importi proposti in tale sede entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014, ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, il *comma 6* attribuisce allo Stato il potere di determinare gli importi e di assegnarli ai singoli ambiti di spesa (con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini), tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente; con lo stesso provvedimento governativo possono altresì essere eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Per effetto del riferimento al rapporto tra il prodotto interno lordo (Pil) e la popolazione residente quale criterio che in parte deve orientare la distribuzione del contributo dovuto dalle singole autonomie, pare che la qualificazione operata dal legislatore statale con il richiamo del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possa essere ricondotta alla perequazione che rientra nell'ambito delle materie di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost.), nonché alla tutela della concorrenza e all'ordinamento civile anch'esse di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) Cost.), in riferimento alla fonte dei risparmi; tuttavia l'articolo 117 della Costituzione non è applicabile alle autonomie speciali, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, se non per le parti che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Con riferimento ai comuni l'*articolo 47*, al *comma 8*, impone ai medesimi di assicurare complessivamente alla finanza pubblica per l'anno 2014 un contributo di 375,6 milioni di euro, e per gli anni 2015 – 2017, un contributo di 563,4 milioni di euro, che deve essere garantito a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al *comma 9* dello stesso articolo 47, che richiama gli interventi di cui agli articoli 8, 14 e 15 del decreto-legge in oggetto. Conseguentemente è ridotto di un pari importo il fondo statale di solidarietà comunale previsto dal comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Come più ampiamente descritto sopra, gli interventi di cui agli articoli 8, 14 e 15 concernono la riduzione della spesa, rispettivamente, per beni e servizi, per consulenze e contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per autovetture; il *comma 9* quantifica per ciascuna tipologia dei predetti interventi la misura delle riduzioni imputabili a ciascuno dei corrispondenti settori di spesa.

Analogamente a quanto stabilito per il livello regionale, il *comma 9* attribuisce allo Stato, demandando specificatamente ad un decreto del Ministero dell'interno, il potere di determinare, entro il 30 giugno 2014 per l'anno in corso, ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi, gli importi delle riduzioni di spesa per ciascun comune sulla base dei criteri individuati per ciascuna categoria dalla stessa disposizione di legge, riepilogati di seguito come segue:

1) relativamente alla spesa per beni e servizi, in proporzione a quella media dell'ultimo triennio relativa ai codici SIOPE indicati in allegato al decreto-legge (con ulteriori correttivi in aumento o in diminuzione);

2) relativamente alla spesa per consulenze e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione pubblica;

3) relativamente alla spesa per autovetture, in proporzione al numero di quelle possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione pubblica.

In modo corrispondente a quanto stabilito per le autonomie del livello di governo regionale, anche per le autonomie locali il *comma 12* consente ai comuni la facoltà di rimodulare o di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, con l'obbligo tuttavia di conseguire risparmi comunque di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione del predetto comma 9.

Nel *comma 10* è altresì prevista la possibilità entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, di modificare per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, gli importi e i criteri di cui al comma 9, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fatto salvo il successivo decreto ministeriale di recepimento, e fatta salva l'applicazione del comma 9 in caso di inutile decorso di tale termine.

Il *comma 11* dispone che in caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate recupera le somme dovute dai comuni interessati, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine il *comma 13* prevede che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi l'adozione delle misure previste nell'articolo 47 e ne dia comunicazione alla Corte dei conti nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

I *commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 46* presentano al pari delle norme di base già impugnate (come sopra ricordato) i medesimi profili di violazione delle norme statutarie invocate a parametro nel relativo ricorso, che pertanto unitamente ai motivi di ricorso si richiamano integralmente, e di quelle individuate in premessa.

Con specifico riferimento ai *commi 1, 2 e 3 dell'articolo 46*, per i quali la doverosità del contributo alla finanza pubblica è rafforzata, in quanto qualificata come conseguenza dell'onere di adeguamento ai principi di coordinamento della medesima finanza pubblica, tali disposizioni in particolare comportano la violazione degli articoli 75 e 79 dello Statuto speciale, nonché della correlativa normativa di attuazione statutaria (citato decreto legislativo n. 268 del 1992) e degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto, perché unilateralmente impongono alle Province autonome un contributo finanziario allo Stato predeterminato nell'ammontare, da realizzare attraverso le varie specifiche misure di contenimento della spesa pubblica introdotte dal decreto-legge, ed ulteriore rispetto a quelli già concordati con lo Stato nel rispetto delle procedure previste dagli statuti speciali (che sono condizione per

l'applicazione del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 50-bis del medesimo); inoltre, "distraendo" parte delle risorse affluite al bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto speciale, le norme violano il medesimo articolo 75 dello Statuto speciale.

Inoltre, il *comma 6 dell'articolo 46*, si pone in particolare in violazione del comma 1 dell'articolo 79 dello Statuto speciale, in quanto introducendo ulteriori forme di concorso alla finanza pubblica ed una ulteriore intesa per la quantificazione del rispettivo concorso a livello regionale, anche a fini perequativi, non è compatibile con l'accordo già concluso a norma dell'articolo 104 dello Statuto speciale, anche per il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione ai sensi del predetto comma 1 dell'articolo 79 dello Statuto; per quanto attiene il richiamo all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione la norma si pone in contrasto anche con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che dichiara applicabili alle autonomie speciali le disposizioni della medesima legge costituzionale solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie.

In via subordinata, il secondo periodo del comma 6, nella parte in cui attribuisce allo Stato poteri sostitutivi in caso di mancata intesa tra le regioni, si pone in violazione, anche dell'articolo 117, sesto comma, e dell'articolo 120 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione.

I commi 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 47, se ed in quanto riferiti anche ai comuni rientranti nel territorio delle Province autonome, violano in particolare gli articoli 79, 80 e 81 dello Statuto speciale, nonché l'articolo 17 del decreto legislativo n. 268 del 1992, che attribuiscono alle Province autonome, rispettivamente, le funzioni di coordinamento finanziario con riferimento agli enti locali e agli altri enti dell'ordinamento provinciale che fanno parte della "finanza allargata" delle Province autonome, le funzioni in materia di finanza locale, oggi comprensive anche dei tributi locali, nonché la disciplina del patto di stabilità dei rispettivi enti locali e le forme di finanziamento dei medesimi.

In particolare i *commi 9 e 11*, in quanto attribuiscono a organi statali funzioni che si sovrapporrebbero con le funzioni delle Province autonome e sostituirebbero le competenze degli appositi organi delle medesime, sono altresì in contrasto con l'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, poiché quest'ultimo, nelle materie di competenza delle Province autonome, riserva ad esse ed ai rispettivi organi l'esercizio delle correlative funzioni amministrative.

Appare opportuno in questa sede ribadire che questa Provincia contesta in via principale le ulteriori forme di contribuzione a favore dello Stato, richieste al di fuori del patto di stabilità e dell'accordo già concluso ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale, che comprendono anche gli eventuali ulteriori contributi richiesti agli enti che fanno capo all'ordinamento ed alla "finanza pubblica allargata" delle Province autonome; quand'anche fossero dovuti ulteriori contributi a favore dello Stato da parte dei comuni del territorio delle Province autonome, in via subordinata, è da rimarcare anche che il compito di ripartire tra i singoli comuni il relativo onere, spetterebbe comunque alle Province autonome ed ai rispettivi organi.

5) Articolo 22 (Riduzione delle spese fiscali)

Il *comma 2* (che sostituisce il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) prevede che siano individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare, sulla base dell'altitudine, i comuni nei quali si applica dal 2014 l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

La nuova norma dispone che dalla propria applicazione debba derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014 e prosegue disciplinando le modalità di recupero del maggior gettito dai comuni, distinguendo tra quelli delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Siciliana e Sardegna, e quelli delle regioni a statuto speciale Friuli – Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome, che esercitano le funzioni in materia di finanza locale.

Per i comuni delle predette autonomie speciali, tra cui quelli delle Province autonome, la norma dispone che il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune dall'apposito decreto ministeriale già previsto dalla medesima norma, sia operato in sede di attuazione del comma 17, dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In sede di conversione in legge nella norma è stata introdotta l'esenzione dall'IMU anche per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile che, in base al predetto decreto ministeriale, non ricadano in zone montane o di collina, ed è stato previsto un ulteriore decreto ministeriale che stabilisce le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono tali terreni esenti dall'IMU.

In particolare il comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 prevede, per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché per le Province autonome, che il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato (ad aliquota di base, derivante dall'applicazione del predetto articolo 13) dei comuni ricadenti nel rispettivo territorio sia assicurato, fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dalla legge delega sul federalismo fiscale (articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009), mediante l'accantonamento di un importo pari a tale maggior gettito stimato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Il meccanismo dell'accantonamento a valere sulla devoluzione delle quote dei tributi erariali spettante alle Province autonome è stato contestato da questa Provincia mediante impugnazione del predetto articolo 13, di fronte alla Corte costituzionale (*deliberazione della Giunta provinciale n. 112 del 27 gennaio 2012*), ed il relativo giudizio è tuttora in attesa di decisione. Tale meccanismo è stato riproposto in vari successivi provvedimenti legislativi che sono stati ugualmente impugnati da questa Provincia (citata legge n. 228 del 2012, impugnata con *deliberazione della Giunta provinciale 8 febbraio 2013, n. 220*; decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, come convertito in legge, impugnato con *deliberazione della Giunta provinciale 11 dicembre 2013, n. 2571*; legge n. 147 del 2013, sopra citata, impugnata con *deliberazione 14 febbraio 2014, n. 210*; decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, come convertito in legge, impugnato con *deliberazione 14 marzo 2014, n. 361*; i giudizi sono attualmente pendenti).

Il *comma 2 dell'articolo 22*, nella parte in cui dispone che sia operato “in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011”, per i comuni delle Province autonome, il recupero del maggior gettito previsto, viola i parametri evidenziati in premessa e nelle precedenti impugnazioni, per le ragioni già esposte, in sintesi in quanto la finanza dei comuni trentini fa parte della “finanza allargata” delle Province autonome e in quanto l'accantonamento previsto dalla disposizione determina la diminuzione del gettito dei tributi erariali devoluti alle Province, in contrasto in particolare con l'articolo 75 dello Statuto speciale.

6) Articolo 50, comma 10 (Disposizioni finanziarie)

Di particolare rilievo per la interferenza con l'autonomia finanziaria delle Province autonome, appare il disposto del *comma 10 dell'articolo 50*, che assicura la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione di una serie di norme del decreto-legge in oggetto (articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, 50, comma 6) attingendo da un lato alle maggiori entrate, e dall'altro alle minori spese, derivanti dal provvedimento stesso.

Quanto alle *maggiori entrate*, occorre tener presente che per Statuto è devoluta alle Province autonome una quota del gettito derivante dalle entrate tributarie erariali percepite nei rispettivi territori nella proporzione definita dal medesimo Statuto speciale (articolo 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Appare pertanto necessario evidenziare le disposizioni che producono un incremento del gettito tributario e riconducibili a quelle di spettanza delle Province autonome ai sensi della predetta disposizione statutaria.

A questi fini si individuano:

1) l'incremento delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 (Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria);

2) l'incremento per l'anno 2014 dell'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata ai fondi pensione prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), elevata per l'anno 2014 dall'articolo 4, comma 6-ter (Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147);

3) l'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo (a decorrere dal 1 agosto 2014) previsto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e confermato dall'articolo 5 (Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);

4) le maggiori entrate effettivamente incassate nel 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, limitatamente al gettito dei tributi erariali di spettanza delle Province autonome, e di quelle valutate in 300 milioni di euro annui dal 2014, previsti dall'articolo 7 (Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale);

5) le maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III (Pagamento dei debiti delle Pubbliche amministrazioni) del

decreto-legge in oggetto, o dall'aumento delle accise risultante dal comma 11 dell'articolo 50 (Disposizioni finanziarie) al fine di raggiungere l'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014;

6) le maggiori entrate, per l'importo complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro dal 2014, previste dalla disposizione del decreto-legge che innova la disciplina sull'esenzione dall'IMU per terreni agricoli (sopra descritto articolo 22, comma 2, che sostituisce il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

Quanto alle *minori spese*, destinate anch'esse alla copertura degli oneri del decreto-legge in oggetto, rilevano le disposizioni che determinano la riduzione della spesa pubblica e la destinazione vincolata dei conseguenti risparmi, che sono state già prese in esame singolarmente (articoli 8, 14 e 15).

Il *comma 10 dell'articolo 50*, se ed in quanto - nonostante il disposto dell'articolo 50-bis - deve intendersi come diretto a riservare allo Stato entrate spettanti alle Province autonome ai sensi dello Statuto speciale viola, in particolare, l'articolo 75 dello Statuto speciale e la normativa di attuazione statutaria contenuta nel decreto legislativo n. 268 del 1992 di cui in premessa, che regola tassativamente le ipotesi di riserva all'erario di nuove o maggiori entrate di natura tributaria, e per tale specifico profilo la norma in contestazione appare priva dei necessari requisiti della delimitazione temporale e della separata contabilizzazione nel bilancio statale, tale da consentirne la quantificazione.

Inoltre il *comma 10 dell'articolo 50*, in combinato disposto con gli articoli 8, 14 e 15, 46 e 47, se ed in quanto - nonostante il disposto dell'articolo 50-bis - deve intendersi come diretto ad attribuire allo Stato le riduzioni di spesa realizzate dalle Province autonome, dai comuni del rispettivo territorio e dagli altri enti facenti parte del sistema finanziario provinciale, contrasta in particolare con gli articoli 75, 79, 80 e 81 dello Statuto speciale, nonché con la correlata normativa di attuazione statutaria (decreto legislativo n. 268 del 1992), e con gli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto, in quanto destina allo Stato risorse affluite al bilancio provinciale ai sensi del predetto articolo 75 dello Statuto speciale.

Tutto ciò premesso, considerata l'urgenza di provvedere alla difesa delle competenze provinciali, si ritiene necessario valersi della facoltà riconosciuta alla Giunta provinciale dall'articolo 54, comma primo, n. 7) dello Statuto speciale e, pertanto, impugnare le predette disposizioni statali avanti la Corte Costituzionale. Considerata la delicatezza, importanza, specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente impossibilità di assicurare con i legali interni dell'Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione della carenza di organico, dell'elevato carico di lavoro del legale incaricato e complessivo della struttura, della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e l'interesse pubblico ad una difesa piena; considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte Costituzionale all'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, ed all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata

dalla legge al difensore, e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, l'assessore sostituto, a conferire ai suddetti patroni il mandato speciale di rito”.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente alle disposizioni di servizio e alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)
- visto il codice deontologico forense, e in particolare gli articoli 12 e 35;
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- visto l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);
- visto l'articolo 55, comma 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità);
- visto l'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n 7);
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- viste e richiamate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765, 5 marzo 2013, prot. 130481 e 18 marzo 2013, prot. 158593;
- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dall'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato che rende assolutamente non possibile una difesa interna, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale dei professionisti esterni da incaricare, nonché il fatto che le attività difensive comportano prestazioni connesse all'abilità del prestatore d'opera e che la controversia complessa richiede particolare impegno;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi di particolare rilevanza e complessità, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio;
- vista e richiamata la deliberazione della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di impugnare avanti la Corte costituzionale, per i motivi e nei limiti di cui in premessa, l'articolo 7, comma 1, l'articolo 8, commi 4, 6, 7 e 10, l'articolo 14, commi 1, 2 e 4 -ter, l'articolo 22, comma 2, l'articolo 46, commi 1, 2, 3, 6, l'articolo 47, commi 8, 9, 11 e 12, l'articolo 50, comma 10, della legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria", per violazione:
 - degli articoli 8, 9 e 16, 103, 104 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), nonché delle correlative norme di attuazione;
 - del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare degli articoli 75, 79, 80 e 81; e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 9, 10, 10-bis e 16, 17, 18 e 19);
 - del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;
 - del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare articolo 8;
 - degli articoli 117 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 - nonché del principio di leale collaborazione;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte costituzionale con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, all'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, eleggendo domicilio presso lo studio dei quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, l'assessore sostituto, a conferire ai suddetti patroni il mandato speciale di rito e di autorizzare altresì la costituzione di un fondo spese, diritti ed onorari a favore dell'avv. prof. Giandomenico Falcon per l'importo di Euro 1.500,00.= più C.N.P.A. 4% e I.V.A. 22% e a favore dell'avv. Luigi Manzi per l'importo di Euro 250.00.= più C.N.P.A. 4% e I.V.A. 22%;
- 4) di impegnare la somma di Euro 2.220,40.= per le spese legali imputandola al capitolo 151750-003 del bilancio 2014 nel seguente modo:
 - Euro 1.903,20.= a favore dell'avv. prof. Giandomenico Falcon con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4;
 - Euro 317,20.= a favore dell'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5;

e di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente Generale dell'Avvocatura della Provincia l'assunzione di eventuali ulteriori spese legali definitive rispetto a quanto già impegnato;

- 5) sottoporre la presente deliberazione al Consiglio provinciale di Trento per la ratifica ai sensi dell'art. 54, comma primo, numero 7) dello Statuto di autonomia.

MLC